

## Imposta di bollo su fatture dei soggetti in regime forfettario

L'Agenzia delle entrate, con la risposta all'interpello n. 428/2022, ha chiarito che **l'imposta di bollo** sulle fatture emesse di importo superiore ai 77,47euro da parte dei contribuenti che utilizzano il regime forfettario **concorre sempre e comunque a formare il reddito imponibile** e vada assoggettata alle imposte sostitutive.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, pur confermando la solidarietà nel pagamento dell'**imposta di bollo tra emittente la fattura e committente**, nel caso in cui si richieda al cliente il rimborso dell'imposta di bollo, tale riaddebito deve essere considerato "parte integrante del suo compenso", con la conseguenza che risulta assimilato ai ricavi, concorrendo alla formazione della base imponibile. Si consideri inoltre come tali somme, a detta dell'AdE, concorrono altresì alla verifica del limite dei 65mila euro, utile all'accesso al regime forfettario.

Pertanto, in base a quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate, qualora il soggetto emittente esponga la riga del bollo richiedendone il rimborso al cliente, lo stesso non dovrà più essere indicato come escluso art.15 Dpr 633/72, ma come compenso a tutti gli effetti e quindi con natura N2.2 (e non più con N.1). Inoltre il bollo concorrerà a formare la base imponibile ai fini del calcolo del contributo integrativo dovuto alla cassa di appartenenza.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Crema, lì 19.10.2022

Studio Professionale Magnoni-Riboli